

**INTESA**

per l'amicizia e la collaborazione

tra

la Regione del Veneto

e

la Contea di Zara

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto della Repubblica Italiana e la Contea di Zara della Repubblica di Croazia (di seguito denominate "Parti") al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di collaborazione, in base ai principi di reciprocità, mutuo rispetto e reciproca fiducia, stabilisce quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, nonché dalle leggi della Repubblica di Croazia (in particolare la legge sulle autonomie locali e regionali, articoli 15 e 16) e della Contea Zaratina si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.

Articolo 2

La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Croazia all'Unione Europea.

Articolo 3

Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra di loro, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, del sistema sanitario, dell'agricoltura e selvicoltura, industria agroalimentare e vitivinicolo, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, delle grandi reti di trasporto e della gestione del territorio, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate dalla Regione del Veneto e dalla Contea Zaratina nell'ambito delle proprie competenze.



Articolo 4

Le Parti favoriranno lo scambio di conoscenze ed esperienze tra ricercatori, l'organizzazione di seminari scientifici, di incontri di lavoro e di altre iniziative congiunte.

Articolo 5

Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni economiche, sportive e culturali nei rispettivi territori dandone anticipata comunicazione.

Articolo 7

Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Unione Europea.

Articolo 8

Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione nell'ambito della Strategia per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR).

Articolo 9

Le iniziative per l'applicazione della presente intesa, nonché le condizioni di realizzazione delle azioni comuni, saranno definite di comune accordo tra le Parti nel corso di incontri periodici organizzati in data e luogo stabiliti dalle parti, o tramite lo scambio di informazioni. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le Rappresentanze Diplomatiche Italiane e Croate territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

Articolo 10

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura a carico dei rispettivi bilanci delle Parti, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 11

Le Parti previo mutuo consenso - da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 e da parte croata in osservanza degli articoli 15 e 16 della legge sulle autonomie locali e regionali - potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima e seguiranno procedure analoghe a quelle adottate per l'approvazione della presente Intesa.

Articolo 12

Qualsiasi divergenza di vedute che possa insorgere nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.



Articolo 13

La presente Intesa sarà efficace dalla data della sottoscrizione e avrà una durata indeterminata. Ciascuna Parte potrà dare disdetta dalla presente Intesa tramite comunicazione scritta inviata all'altra Parte. La disdetta sarà efficace dopo tre mesi dal ricevimento della comunicazione e non pregiudicherà la realizzazione dei progetti già intrapresi sulla base dell'Intesa stessa, salvo il caso in cui sia stato convenuto diversamente dalle Parti.

Fatto a _____, il _____ in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Regione del Veneto

Il Presidente
Luca Zaia

Per la
Contea di Zara

Il Prefetto
Božidar Longin

